



COMUNE DI GROTT
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 63 del 04/12/2020

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Efficacia fino al 15/01/2021.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*» che dispone all'art.14 «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020. 3. Le disposizioni di cui all'art.8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione»;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal DPCM del 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 19 novembre 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”*;

Viste le vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.63 del 28/11/2020 *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”*;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

Considerato che nel Comune di Grotte si registra un considerevole numero di persone risultate positive ai test diagnostici SARS-CoV-2;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.50 del 14/10/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020”* con la quale è stata prorogata l'efficacia delle Ordinanze Sindacali:

- n. 41 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale”*;
- n. 42 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Cimitero comunale”*;
- n. 43 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020. Biblioteca comunale”*;
- n. 44 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Accesso aree e strutture pubbliche”*;
- n. 45 del 11/08/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in applicazione del D.9.C.M. del 7 agosto 2020 nonché l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 09/08/2020”*.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.53 del 28/10/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020”* con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 50/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.58 del 13/11/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure restrittive per i funerali”*;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.60 del 28/11/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 03/12/2020”* con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 53/2020;

Sentito il Segretario Comunale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”*;

ORDINA

1. È prorogata **fino al 15 gennaio 2021** l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 60 del 28/11/2020.
2. La chiusura al pubblico degli uffici comunali fino **al 15 gennaio 2021**, consentendo l'ingresso solo per appuntamento o per motivazioni urgenti e indifferibili.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni delle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana in

materia di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché quelle di cui al decreto decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO
F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA